



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 ottobre 2018 n.138

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 56 della Legge 7 agosto 2017 n.94;

Visto l'articolo 83, comma 10, della Legge 21 dicembre 2017 n.147;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 23 ottobre 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

SEMPLIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono per
 - a. Soggetti obbligati, le persone giuridiche e gli altri soggetti obbligati alla redazione del bilancio secondo la Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
 - b. “XML”, *eXtensible Markup Language*, il linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
 - c. “Regole tecniche”, l'insieme di caratteristiche legalmente vincolanti richieste o attese su un determinato prodotto o servizio emesse da un'istituzione per regolamentazione del mercato;
 - d. “PDF”, “Portable Document Format”, il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico ISO 32000. PDF/A, la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard ISO 19005-1;
 - e. “Applicativi Portale PA – Ufficio Attività Economiche”, unico punto nazionale di inserimento del bilancio per tutto il Settore Pubblico Allargato;
 - f. “*eXtensible Business Reporting Language (XBRL)*”, regole e procedure per l'identificazione, verifica e comunicazione delle informazioni del bilancio nell'ambito dello standard;
 - g. “XBRL”, il linguaggio informatico basato su XML che definisce lo standard internazionale per la reportistica finanziaria, promosso dal *consorzio XBRL*;
 - h. “Sito XBRL”, il sito Internet preposto alla pubblicazione delle specifiche tecniche del formato XBRL nella versione sammarinese;
 - i. “specifiche XBRL sammarinesi”, le regole tecniche del formato XBRL nella versione sammarinese pubblicate nel Sito XBRL;

- l. “validazione temporale”, la validazione temporale come definita dal Decreto n. 156/2005 e successive modifiche;
- m. “PC”, i principi contabili sammarinesi tempo per tempo statuiti e vigenti.
- n. “Portale PA”, il portale ufficiale della pubblica amministrazione della Repubblica di San Marino.

Art. 2

(Bilancio in formato XBRL)

1. All’articolo 73 della Legge n. 47/2006 e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Il bilancio è redatto su formato elettronico XBRL secondo la tassonomia prevista che è aggiornata con regolamento.”.
2. La tassonomia prevista è allegata al presente decreto delegato sotto la lettera A.

Art. 3

(Deposito presso la sede)

1. L’articolo 83, comma 3, della Legge n. 47/2006 e successive modifiche è così sostituito:
“3. Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, deve rimanere depositato, presso la sede della società, per almeno venti giorni liberi prima dell’assemblea convocata per l’approvazione. I soci possono prenderne visione e hanno diritto di averne copia dagli amministratori.”.

Art. 4

(Pubblicazione del bilancio)

1. L’articolo 84 della Legge n. 47/2006 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 84

(Pubblicazione del bilancio)

1. Entro trenta giorni dall’approvazione, che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il verbale di approvazione e i documenti di cui all’articolo 83 devono essere trasmessi all’Ufficio Attività Economiche in formato elettronico sul portale PA nell’apposita sezione dedicata accompagnati dall’apposita istanza di iscrizione nel Registro delle Società.
2. I documenti trasmessi, ad esclusione del bilancio su formato elettronico XBRL, sono inviati in formato PDF o PDF/A.
3. I soggetti che svolgono attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche tramettono all’Ufficio Attività Economiche tutti i documenti di bilancio in formato PDF o PDF/A.
4. Il sistema elettronico rilascia ricevuta attestante la data di deposito. Tale ricevuta non attesta che il contenuto dell’inoltro sia stato eseguito a norma di legge e pertanto che la documentazione trasmessa sia conforme e completa.”.

Art. 5

(Unico deposito)

1. L’invio del bilancio con le modalità di cui al presente decreto delegato sostituisce sia l’obbligo di allegare il bilancio civile approvato al mod. IGR P in sede di dichiarazione dei redditi

nell'apposito applicativo dell'Ufficio Tributario previsto al Titolo VI della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche, sia l'invio alla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A. di cui alla Legge 26 maggio 2004 n. 71 e successive modifiche.

2. L'Ufficio Attività Economiche mette a disposizione tutta la documentazione di bilancio inoltrata ai sensi dell'articolo 4 all'Ufficio Tributario e all'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A.

Art. 6
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della Legge n. 71/2004 e successive modifiche.

Art. 7
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano a fare data dall'1 gennaio 2019.

Art. 8
(Norma Transitoria)

1. Qualora l'Ufficio Attività Economiche non sia attivato entro l'1 gennaio 2019, le disposizioni ivi contenute riferite a tale UO devono intendersi in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 ottobre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

